

Responsabilità. La Corte d'appello di Milano sul caso Impregilo

L'adozione dei modelli organizzativi salva la società dai reati dei vertici

7/7/2012

Dalla norma agli effetti

Giovanni Negri
MILANO

I modelli organizzativi salvarono l'impresa anche se il reato è stato commesso dai responsabili della società. Lo chiarisce con forza, con una pronuncia destinata a costituire un punto di riferimento contro qualsiasi slittamento accusatorio, la Corte d'appello di Milano con la sentenza 1824 della seconda sezione penale, presidente ed estensore Fabio Paparella.

La pronuncia conferma il proscioglimento di Impregilo, deciso dal Gip nel novembre 2009; proscioglimento che aveva rappresentato il primo riconoscimento dello "scudo" rappresentato dall'adozione di adeguati modelli organizzativi. La società era stata messa sotto accusa per il reato di agiotaggio imputato ai vertici aziendali (il presidente del consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato) e realizzato, per l'accusa, attraverso una serie di comunicati stampa che avrebbero dif-

fuso notizie false provocando una sensibile alterazione del valore delle azioni Impregilo.

Ora la Corte d'appello conferma la forza esimente del modello organizzativo adottato, a dire la verità, in Impregilo ancora prima dell'entrata in vigore nel 2001 della disciplina sulla responsabilità degli enti per reati dei dipendenti. La società, infatti, fin dal 2000 aveva adottato il modello di corporate governance, fondato sui principi del Codice di autodisciplina di Borsa Italiana spa.

Successivamente, nel gennaio 2003, era stato adottato un modello organizzativo che, tenendo conto della nuova disciplina e della sua successiva estensione ai reati societari, prevedeva, tra l'altro, per quanto riguarda l'agiotaggio, la partecipazione di due o più persone al compimento delle attività a rischio, procedure di controllo e monitoraggio con l'individuazione di un responsabile dell'operazione, attività di formazione perio-

diaria, la causa dell'elusione che ha agevolato l'illecito.

Nel caso esaminato presidente e amministratore delegato hanno di fatto aggirato quanto il modello aveva correttamente previsto. Difatto i comunicati stampa che davano fede alla capacità patrimoniale della controllata Impregilpar di ripagare sia il sistema bancario sia la capogruppo Impregilo erano stati redatti eludendo la procedura di formazione delle valutazioni. Un'elusione fraudolenta da parte dei vertici che, invece di approvare i dati e le bozze dei comunicati, avevano manipolato i dati per poi inserirli nei comunicati stessi. Frode, quella prevista dal decreto 231, «che deve riguardare non già gli operatori del mercato cui l'informazione è diretta, ma gli altri protagonisti della procedura in quanto la frode deve avere funzione strumentale, rispetto all'elusione del modello e delle sue procedure».

medesimo caso, ha per la prima volta evitato che una società per azioni, nella fattispecie Impregilo, potesse essere punita per il reato di agiotaggio commesso dai propri vertici. La società era stata messa sotto accusa per il reato di agiotaggio imputato al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato e realizzato, per l'accusa, attraverso una serie di comunicati stampa che avrebbero diffuso notizie false provocando una sensibile alterazione del valore delle azioni Impregilo

01 | LA NORMATIVA
Il decreto 231 del 2001 - che ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità amministrativa delle società per reati commessi dai dipendenti - prevede nello stesso tempo anche la possibilità di uno scudo dalle accuse a vantaggio di quegli enti che hanno adottato al loro interno modelli organizzativi adeguati a scongiurare la commissione di reati

02 | IL NODO
Finora però la forza esimente dei modelli non era stata riconosciuta come strumento per mettere al riparo la società dalle sanzioni chieste dall'accusa: semmai la loro adozione successiva all'apertura del procedimento penale poteva servire ad attenuare le misure interdittive che altrimenti sarebbero state applicate

03 | LA NOVITÀ
Il tribunale di Milano, prima con una pronuncia del Gip del 2009 e ora con una della Corte d'appello sul

04 | GLI EFFETTI
La rilevanza della sentenza milanese sta anche nello scongiurare quella equivalenza giudiziaria per la quale, nel caso l'illecito sia stato compiuto dai dirigenti apicali della società, l'ente ne deve sempre essere considerato responsabile; per i giudici della Corte d'appello, invece, la prova dell'elusione fraudolenta del modello adottato ex ante mette al sicuro l'ente

di GIUSEPPE DI MONTESAVIA